

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 15 SETTEMBRE 2015, N. 5

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N. 23
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO
DEI CONSIGLIERI REGIONALI”

Antonio Mastromeo

Art. 1*(Modifica alla l.r. 23/1995)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali) da ultimo modificato dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 34, è inserito il seguente:

“1 bis. I consiglieri per il miglior esercizio del mandato e senza fruire della parte variabile del rimborso previsto al comma 2, possono utilizzare le sedi e i locali della Regione, diversi da quelli indicati al comma 1, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.”.

Art. 2*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi ed ulteriori oneri per il bilancio regionale.

2. La deliberazione indicata al comma 1 bis dell'articolo 6 della l.r. 23/1995, introdotto dall'articolo 1 di questa legge, assicura il rispetto di quanto previsto al comma 1.

IL PRESIDENTE

(Antonio Mastrovincenzo)

